

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA
per l'affidamento di un

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE
DEL "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E
GESTIONE ARCHIVIO CURRICULARE"**

Forlì, marzo 2020

a cura di: Ufficio Acquisti

INDICE:
PARTE PRIMA – OGGETTO DEL CONTRATTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

ART. 1	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2	VALORE ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO	4
ART. 3	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	4
ART. 4	CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE	5
ART. 5	RISERVATEZZA	6
ART. 6	PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI	6
ART. 7	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	7
ART. 8	CESSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 9	CAUSE DI RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO	7
ART. 10	CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 11	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 12	RISERVE E RECLAMI	9
ART. 13	SPESE CONTRATTUALI	10
ART. 14	FORO COMPETENTE	10
ART. 15	RIFERIMENTO ALLA LEGGE	10

PARTE SECONDA – SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

ART. 16	PROCEDURA DI STIPULA DEI CONTRATTI	11
ART. 17	DISCIPLINA DEI CONTRATTI	11
ART. 18	ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA E REQUISITI DEL PERSONALE	12
ART. 19	COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA	13
ART. 20	RESPONSABILITA' E ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'	14
ART. 21	CORRISPETTIVO ED AGGIORNAMENTO PREZZI	14
ART. 22	FATTURAZIONE E MODALITA' DEI PAGAMENTI	15
ART. 23	INADEMPIENZE E PENALITA'	16
ART. 24	DIRITTI SINDACALI	16

PARTE PRIMA – OGGETTO DEL CONTRATTO E SUA REGOLAMENTAZIONE
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., disciplina la conclusione di un Accordo Quadro, con unico operatore economico, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione lavoro temporaneo" per le figure professionali di cui al vigente

C.C.N.L. settore Servizio Smaltimento e Raccolta Rifiuti da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Società.

Il servizio comprende:

- a) l'attività principale di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale in somministrazione;
- b) l'attività secondaria di archiviazione dei *curricula* ricevuti dalla Società ALEA spa.

Le prescrizioni tecniche e la durata del presente contratto potranno essere modificate, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di enti deputati alla disciplina della materia oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione dei servizi.

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i ruoli ed i profili che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro:

RIEPILOGO COSTI ALEA AMBIENTE SERVIZI AMBIENTALI

PARAMETRI CONTRATTUALI	CCNL	UTILITALIA	COSTI	MANSIONE	LIVELLO	€/ORA
	Divisore	164,67		Operaio	1B	€ 15,125
	Ferie	164,67		Operaio	2B	€ 18,539
	Rol	19		Operaio	3B	€ 20,623
	Tasso Inail operaio	63 per mille		Operaio	4B	€ 22,294
	Tasso Inail impiegato	5 per mille		Impiegato	5B	€ 20,119

ART. 2 VALORE ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo presunto dell'Accordo Quadro è di € 1.094.000,00 calcolato tenendo conto l'eventuale opzione di proroga disciplinata in gara. Tale valore è meramente indicativo ai fini del contributo ANAC e della cauzione provvisoria da rendere in sede di gara.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

L'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta della Società, una o più somministrazioni finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività della Società.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Società nei confronti dell'Agenzia, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici: resta ferma la possibilità per la Società di non attivare la somministrazione, o ricorrere solo parzialmente ad essa, in ragione delle diverse ragioni di opportunità valutate discrezionalmente dalla Direzione.

In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio anche ad altri operatori economici, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

ART. 3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'Agenzia ha una durata di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto durante i quali la Società può stipulare contratti specifici con l'Agenzia. Il medesimo si intenderà prorogato per la stessa durata se non interviene disdetta, tramite raccomandata

A.R. o posta certificata al momento della scadenza.

Nel caso in cui il termine spiri in corso di esecuzione di contratti applicativi del presente contratto quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'espletamento della prestazione.

ART. 4 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Agenzia per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro deve costituire una "garanzia definitiva" nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato regolare esecuzione del servizio. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le stazioni appaltanti si avvalgono della cauzione secondo quanto previsto dall'art. 103 al c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, per la garanzia provvisoria.

ART. 5 RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti nell'esecuzione dell'appalto saranno di proprietà di ALEA spa.; l'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto di appalto, qualsiasi informazione che non fosse stata resa nota direttamente o indirettamente da ALEA spa o che derivasse dall'esecuzione dei Servizi.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per ALEA spa., eventualmente illustrandolo con gli elaborati opportuni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Appaltatore sino a che la documentazione progettuale non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere, sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre ed inerente ai servizi resi ad ALEA spa nell'ambito del Contratto di appalto, il benestare preliminare.

L'Appaltatore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ALEA spa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ALEA spa.

L'Appaltatore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR (regolamento europeo 2016/679 sulla Privacy

ART. 6 PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio così come previsto all'art. 32 del Regolamento Europeo (UE 679/2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13) del Regolamento Europeo (UE 679/2016),

ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 7 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Agenzia è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Agenzia si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto a terzi.

ART. 9 CAUSE DI RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

La Società può recedere dal contratto in qualunque tempo, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

L'utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art,33 co.2 d.lgs 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione

ART. 10 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolverà di diritto:

- 1) in caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Agenzia;
- 2) in caso di cessione dell'Agenzia, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Società;
- 4) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte

della Agenzia;

- 5) in caso di mancata redazione del Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti diretti, nonché di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Agenzia nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato.
- 6) qualora l'Agenzia non si attenga alle richieste provenienti dalla Società e non metta a disposizione dello stesso il personale necessario per espletare il servizio secondo gli insindacabili standard della Società;
- 7) qualora l'Agenzia, per divergenze nella condotta tecnica o contabile del servizio o per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione del servizio;
- 8) quando situazioni e dati oggettivi evidenziano che la struttura tecnico-organizzativa dell'Agenzia è carente e/o non più adeguata;
- 9) nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'Agenzia ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- 10) nel caso in cui l'Agenzia violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici;
- 11) esito negativo del DURC per due volte consecutive;
- 12) comportamenti antisindacali o discriminatori nei confronti del soggetto da somministrare o in somministrazione.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Società comunica all'Agenzia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Agenzia stessa. La Società procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. La Società potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto ad incamerare la cauzione definitiva e al risarcimento del danno qualora:

- a) L'Agenzia si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) L'Agenzia si renda colpevole di inadempienze tali da compromettere la buona riuscita del servizio o la sua ultimazione entro il termine concordato con ALEA spa, e arrechino o possano arrecare alla Società danni economici/finanziari e di immagine nel rapporto con i cittadini o operatori economici. Nei casi sopra citati la Società farà pervenire all'Agenzia apposita

comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in capitolato entro cinque gg. naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Agenzia abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Agenzia spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Società, sia l'Agenzia potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, base all'art. 1672 cod. civ.

La Committente, in seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Agenzia, si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con un'altra impresa, di effettuare una indagine esplorativa o di procedere a procedura negoziata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
- L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- L'appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136. Il contratto, altresì, si riterrà risolto nel caso in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa.
- L'appaltatore, nel caso in cui ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 12 RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l'Agenzia riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Società con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Agenzia:

- a) le spese contrattuali;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinano aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Impresa e trova applicazione l'articolo 8 del D.M. 145/2000.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale del Foro di Forlì.

ART. 15 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PARTE SECONDA – SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

ART. 16 PROCEDURA DI STIPULA DEI CONTRATTI

La Società provvederà ad interpellare l’Agenzia per stipulare contratti specifici secondo la seguente procedura:

- la Società, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro;
- la Società procederà poi all’invio di tale fabbisogno presunto all’Agenzia; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato;
- L’Agenzia elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all’Accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel “fabbisogno”, il costo orario onnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato nell’Accordo quadro;
- la Società procederà, previa analisi dei predetti elementi, all’affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

L’Agenzia adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto la scheda “modulo d’ordine” allegata al presente Capitolato, indicando le retribuzione ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l’applicazione del moltiplicatore, con l’indicazione dell’IVA dovuta sul margine d’agenzia.

La Società procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.

ART. 17 DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Ciascun contratto specifico:

- determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario onnicomprensivo determinato compilando la scheda “modulo d’ordine”;
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al

presente Capitolato;

- potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre i 30 giorni data ricevimento fattura;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto specifico l'Agenda si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 18 ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA E REQUISITI DEL PERSONALE

Il ricorso alla somministrazione di Lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all'ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie della Società, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea.

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

L'Agenda procederà, entro il termine massimo concordato tra la medesima e ALREA spa, all'evasione, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, delle richieste delle singole forniture di Lavoro.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

1. La descrizione della professionalità richiesta;
2. La corrispondente categoria di inquadramento;
3. Il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
4. Le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
5. dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
6. eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di Lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come

da C.C.N.L. Utilitalia e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

L'Agenzia, a fronte di una "*richiesta di fornitura*", dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine concordato.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla Società.

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello della Società utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.

ART. 19 COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei. Nello specifico sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere alla Società, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 276/2003;
- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che la Società, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.
- Corrispondere al prestatore di lavoro la retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria di inquadramento entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

Essa è altresì obbligata a rispettare tutta la normativa relativa:

- alla sicurezza sul lavoro dei lavoratori somministrati addetti al servizio da intendersi tale

obbligo di legge dell'Assicurazioni INAIL e infortuni;

- alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio;
- alla protezione ambientale.

La Società potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del Libro Unico del Lavoro o documentazione analoga, il modello DM 10 e di ogni altra documentazione idonea.

ART. 20 RESPONSABILITA' E ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'

La Società utilizzatrice si obbliga a:

- comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell'offerta, effettivamente resa dal Lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o alla Società previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali;
- fornire i buoni pasto al lavoratore.

ART. 21 CORRISPETTIVO ED AGGIORNAMENTO PREZZI

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti.

La quota di corrispettivo che la Società corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che la Società andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (**moltiplicatore**) è soggetta ad IVA nella misura di Legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dalla Società utilizzatrice all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

Il moltiplicatore orario indicato in offerta, opportunamente valorizzato in termini assoluti, decorsi i primi 12 mesi dall'avvio dell'accordo quadro potrà essere sottoposto ad adeguamento del prezzo.

Tali adeguamenti, sempre che siano stati richiesti tempestivamente e siano il risultato di pattuizione tra le parti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico.

ART. 22 FATTURAZIONE E MODALITA' DEI PAGAMENTI

Per il servizio di somministrazione, la Società si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate alla Società, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- Totale fattura.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, la Società invierà all'Agenzia le ore lavorate e le indennità spettanti estratte tramite il sistema di rilevazione presenze utilizzato in Anthea.

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che

questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.

La liquidazione della fattura, previo adempimento degli obblighi di legge posti a carico delle parti, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo della Società.

ART. 23 INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, la Società utilizzatrice, contesta mediante Lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

La Società potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- Ritardo di presa in servizio del Lavoratore € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con L'Agenzia;
- Applicazione di modifiche non concordate con la Società (ad es. mancata fornitura di profili professionali come richiesti, applicazione di un adeguamento dei prezzi con modalità differenti da quanto disciplinato all'art. 22 del presente capitolato) da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze;
- Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo; per la prima infrazione € 500,00 per singolo addetto; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..
- L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se questebastano.

L'applicazione delle penali avverrà sulla quota di utili tenuto dall'Agenzia.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

ART. 24 DIRITTI SINDACALI

Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i



diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.